

Con il bilancio 2023 ritorna l'obbligo di copertura delle perdite

A seguito del COVID-19, era stata introdotta una norma, l'art. 6 del DL 23/2020 convertito, successivamente modificata, grazie alla quale è stata sospesa una parte della disciplina della **riduzione del capitale sociale per perdite**.

La norma in deroga prevedeva, con riferimento alle perdite d'esercizio tali da far ricadere la società nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-*bis* c.c., la **sospensione** dei successivi commi che stabiliscono, secondo la disciplina ordinaria, l'obbligo di intervento da parte dell'assemblea qualora nell'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

In base a tale norma, "il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo".

Soltanto in tale esercizio (cioè l'**esercizio 2025** con riferimento alle **perdite 2020**), qualora la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Con riferimento alla fattispecie **più grave** di cui agli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c., la deroga consentiva all'assemblea "convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale", di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (l'esercizio 2025 per le perdite 2020).

Soltanto in tale esercizio l'assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.

Era inoltre previsto che fino a tale esercizio non operasse la **causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Successivamente, tale deroga è stata riproposta sia per i **bilanci 2021**, sia per quelli del **2022**.

Pertanto, le perdite 2021 dovranno essere coperte entro il 2026, così come quelle dell'esercizio 2022 entro il 2027.

Con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

Ci si chiede quali sono le conseguenze della piena applicazione di tale disciplina.

È opportuno distinguere tra imprese che in passato non hanno beneficiato di tali norme in deroga e, invece, imprese che hanno rinviato la copertura delle perdite grazie a tale deroga.

Nel primo caso, qualora il bilancio 2023 dovesse presentare una perdita d'esercizio, bisognerà **verificare** se tale perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, come sempre avvenuto in passato.

Nel secondo caso, ovvero società che negli esercizi 2020 o 2021 o 2022 hanno **beneficiato** di tali norme, ricadendo, in ipotesi, nella fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il ritorno all'applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite comporta una maggiore complessità.

Proposte due differenti interpretazioni della norma

Sul piano interpretativo, infatti, sono state proposte due differenti interpretazioni della norma. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l'art. 6 prevede la **sterilizzazione** delle **perdite d'esercizio** di Conto economico, cioè la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.

A questa tesi interpretativa si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I, § 8, del Consiglio nazionale del Notariato, in base alla quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che **incidono sul capitale**, poiché in caso di perdite d'esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita "rilevante".

Si pensi, ad **esempio**, a una spa che nel 2022 ha applicato la deroga e che presenta la seguente situazione al 31 dicembre 2022 relativamente al patrimonio netto: capitale sociale 50.000, riserve di utili 20.000, perdita d'esercizio 40.000. Il risultato d'esercizio 2023 è una perdita di 16.000. La società, dunque, al 31 dicembre 2022 è ricaduta nella fattispecie di cui all'art. 2447 c.c., ovvero perdite d'esercizio che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale. Secondo la tesi sostenuta nello Studio n. 88-2021, la perdita 2023 dovrebbe essere **interamente coperta** (salvo trasformazione o scioglimento della società).

Secondo i notai del Triveneto, invece, poiché a essere sterilizzata non è la perdita del capitale, ma l'intera perdita d'esercizio 2022, nel 2023 non si viene a determinare alcun obbligo di intervento da parte dell'assemblea dei soci, in quanto il capitale sociale per effetto della perdita di 16.000 **non è intaccato** dalla perdita, grazie alla presenza della riserva di 20.000.

(MF/ms)